

con polizza rinviata in caso di invalidità duran-  
te il periodo di pagamento dei premi.

- Copitale assicurato pari a 10 mensilità dello  
stipendio percepito dall'assicurato con la limitazio-  
ne che il premio complessivo per la polizza base e le  
polizze supplementari non debba superare l'8% del-  
lo stipendio.

- Facoltà di trasformare l'assicurazione base  
in un'assicurazione Unita immediata.

- Invalidità definita come all'art. 10 del R.D.L.  
14-4-1939 n. 636 convertito con modifiche, nella  
legge 6 luglio 1939 n. 1272.

In considerazione del fatto che le trattative  
per la Convenzione potevano considerarsi definiti-  
ve fin dal novembre dello scorso anno e che in effet-  
ti essa ha decorrenza dal 1° dicembre dello scorso anno  
le polizze base del gruppo iniziale sono considerate  
come emesse e perfezionate fin dal 1° dicembre  
1939-XVIII.

La tariffa è stata calcolata adottando le se-  
guenti basi tecniche:

- Tavola di eliminazione degli attivi, adottata  
dalla tavola T. J. M. (1930-1932) della popula-  
zione generale italiana, assumendo quale pro-  
babilità di invalidità quelle date dalla tavola